

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 200

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BIANCO GERARDO, CICCARDINI, FUSARO,
PEZZATI, CIRINO POMICINO, CUMINETTI, FERRARI
SILVESTRO, MANFREDI MANFREDO, ORSINI BRUNO,
SEGNI, GARGANI, LOMBARDO, SCALIA, VERNOLA, MA-
STELLA, FONTANA ELIO**

Presentata il 28 giugno 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura dopo approfondita discussione presso la II Commissione interni in sede legislativa, sulla base di proposte di legge di vari Gruppi, si addiveniva alla stesura di un testo unificato al fine di costituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Moro e sugli avvenimenti terroristici avvenuti nel nostro Paese dal 1969. Tale testo trasmesso al Senato non poté essere definitivamente approvato per interruzione anticipata della legislatura. Ora l'opportunità anzi la necessità dell'inchie-

sta sono state ulteriormente confermate da recenti avvenimenti, rivelazioni e polemiche.

D'altra parte il tempo ancora trascorso costituisce motivo aggiuntivo di garanzia di non sovrapposizione dell'indagine parlamentare su quelle giudiziarie, pericolo peraltro mai obiettivamente esistito, dato che l'indagine parlamentare e quella giudiziaria si pongono su piani distinti.

Si propone quindi il testo che già aveva avuto l'approvazione della Camera nella passata legislatura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) la strage di via Fani, il sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, la strategia e gli obiettivi perseguiti dai terroristi e ogni fatto, comportamento e notizia comunque relativi a quei tragici eventi.

In particolare la Commissione dovrà accertare:

a) se vi siano state informazioni, comunque collegabili alla strage di via Fani, concernenti possibili azioni terroristiche nel periodo precedente il sequestro del deputato Aldo Moro, e come tali informazioni siano state controllate ed eventualmente utilizzate;

b) se il deputato Aldo Moro abbia ricevuto, nei mesi precedenti il rapimento, minacce o avvertimenti diretti a fargli abbandonare l'attività politica;

c) le eventuali carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona del deputato Aldo Moro;

d) le eventuali disfunzioni od omissioni e le conseguenti responsabilità verificatesi nella direzione e nell'espletamento delle indagini, sia per la ricerca e la liberazione del deputato Aldo Moro, sia successivamente all'assassinio dello stesso, e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

e) quali siano state le iniziative e le decisioni, comunque assunte da organi dello Stato, per attribuire particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

f) quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti o indiretti con i rapitori, con le « brigate rosse » e con rappresentanti di altri movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro del deputato Aldo Moro, al fine di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ottenerne la liberazione, o dopo l'assassinio. Quali eventuali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo;

g) quali siano stati i motivi o i criteri che hanno determinato la continua, graduale divulgazione di notizie, fatti e documenti, ivi compresi le lettere scritte dal deputato Aldo Moro durante il sequestro, quali fatti e documenti siano ancora rimasti eventualmente segreti, nonché quale fondamento abbiano le dichiarazioni pubblicamente rese su trame, complotti e collegamenti internazionali attinenti all'assassinio del deputato Aldo Moro e al terrorismo in genere;

h) gli eventuali collegamenti, connivenze e complicità, interne ed internazionali, con le « brigate rosse » e altri gruppi terroristici, che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo la operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio del deputato Aldo Moro; con quali altri fatti terroristici tale operazione sia eventualmente collegata;

2) i gravi eventi criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti nel nostro paese; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; a quali fonti di finanziamento le stesse attingano; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; se risultino collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali e organismi italiani e stranieri; quali siano i risultati della lotta al terrorismo nel nostro paese; se personale, strumenti e mezzi posti a disposizione a tale fine siano adeguati.

ART. 2.

La Commissione dovrà presentare al Parlamento una prima relazione sulle risultanze delle indagini in relazione ai compiti di cui al punto 1) del precedente articolo; con separata e successiva relazio-

ne riferirà delle indagini di cui al punto 2) dello stesso articolo.

La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori entro 8 mesi dal suo insediamento.

ART. 3.

La Commissione è composta da 15 senatori e 15 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio o della propria professione. Non è altresì opponibile il segreto bancario.

ART. 5.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.